

INPS

DETERMINAZIONE n. 89 del 30 GIU. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 30 GIU. 2016

OGGETTO: Regolamento di Organizzazione dell'Istituto

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 7, commi 7 e 8, del citato decreto legge n. 78/2010, che ha definito la nuova architettura organizzativa dell'Istituto, disponendo la soppressione del Consiglio di Amministrazione dal novero degli organi degli enti di cui al D. Lgs. n. 479/1994, con conseguente devoluzione delle relative funzioni al Presidente e confermando contestualmente tutti gli altri organi, quali il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Collegio dei sindaci e il Direttore generale;

Viste le direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 novembre 2010 e 28 aprile 2011;

Visto il Regolamento di Organizzazione, adottato con determinazione commissariale n. 117 del 17 luglio 2014;

Viste le osservazioni e indicazioni dei Ministeri vigilanti in merito al sopra citato Regolamento di Organizzazione, fornite con le seguenti note:

- nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20873 del 30.03.2015;
- nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11151 del 09.07.2015;
- nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 75284 del 25.09.2014;

Posto che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV), con la propria Relazione programmatica 2016-2018, ha individuato tra gli obiettivi strategici l'aggiornamento degli atti organizzativi e regolamentari interni;

Ritenuto necessario procedere all'adozione di un nuovo Regolamento di organizzazione che si conformi al pieno rispetto delle norme vigenti in materia di ordinamento dell'Istituto, volte ad assicurare l'esercizio dei poteri e delle funzioni dei previsti Organi, in piena trasparenza e garanzia delle rispettive prerogative e in attuazione del principio di netta separazione tra l'attività di indirizzo politico-amministrativo e l'attività di gestione amministrativa di cui ai Decreti Legislativi nn. 165/2001 e 150/2009;

Ritenuto necessario garantire che il nuovo modello organizzativo sia definito sulla base delle direttrici di separazione e chiarezza dei ruoli, di semplificazione e governabilità, di visibilità organizzativa per ruoli e attività funzionali;

Considerato, altresì, che la forte pressione di fattori esterni e interni all'Istituto impone, di fatto, una rivisitazione dell'attuale modello organizzativo di offerta dei servizi e del relativo assetto territoriale che tenga conto delle esigenze sempre più qualificate dell'utenza, nell'ottica di realizzare la semplificazione e il rafforzamento del presidio dei servizi in funzione di "centralità dell'utente", da sempre patrimonio dell'Istituto;

Visto il documento n. 268 inviato dal Direttore Generale con nota n. 17245 del 22.04.2016, contenente la proposta di Regolamento di organizzazione e relativa relazione;

Visto il documento n. 268-Sost. inviato dal Direttore Generale con nota n. 21469 del 19.05.2016, contenente la proposta sostitutiva di Regolamento di organizzazione e relativa relazione;

Vista la propria nota n. 3613 del 26 maggio 2016 con la quale sono state richieste alcune modifiche al regolamento di organizzazione proposto con il predetto documento n. 268-Sost., dettate, tra l'altro, dalla necessità di:

- distinguere, in rispondenza al dettato normativo di fonte primaria (art. 8, comma 2, D.P.R. n. 369/1970), le ipotesi in

cui l'adozione delle determinazioni presidenziali debba avvenire su proposta obbligatoria – seppure non vincolante – del Direttore generale, da quelle in cui le determinazioni concernenti le funzioni di indirizzo del Presidente - indicate nel Regolamento - possano essere adottate anche in assenza della suddetta proposta, fermo restando l'attività istruttoria delle Strutture; ciò nel rispetto del principio generale che regola ogni pubblica amministrazione di netta separazione tra gli atti di indirizzo politico-amministrativo affidati ai vertici politici e gli atti di gestione demandati in generale alla dirigenza e, in Inps, al Direttore generale e alla dirigenza della tecnostruttura;

- prevedere un espresso richiamo per l'esercizio delle funzioni del Presidente all'osservanza delle linee strategiche stabilite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, mentre per i poteri del Direttore generale, di prevedere il riferimento esclusivo al rispetto dei criteri generali e delle direttive emanati dal Presidente, in piena coerenza con il vigente assetto ordinamentale dell'Istituto;
- inserire in seno al regolamento una espressa previsione che garantisca, nell'ottica della piena attuazione del principio di trasparenza interna, la comunicazione delle determinazioni adottate dagli Organi, con riferimento anche allo scambio – attualmente inesistente - tra Presidente e Direttore generale in merito alle determinazioni adottate da quest'ultimo, oltre che la pubblicazione delle determinazioni di tutti gli Organi sul sito internet istituzionale, pur sempre nel pieno rispetto delle norme in materia di *privacy*;
- prevedere una espressa e distinta disposizione - rispetto alla norma che contempla gli Organi dell'Istituto - dedicata all'attività dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 366/1997;
- chiarire l'articolazione organizzativa delle strutture territoriali con specifico riferimento a quella delle Direzioni provinciali nei territori in cui - fino ad ora - insistono le Direzioni metropolitane e relative Filiali di coordinamento;

Visto il documento n. 268-Sost./Int. inviato dal Direttore Generale con nota n. 24202 del 07.06.2016, a seguito della citata nota n. 3613, contenente la proposta integrativa di Regolamento di organizzazione;

Considerato che nel proposto Regolamento sono state recepite solo in parte le predette modifiche e integrazioni richieste;

Ritenuto comunque necessario, in piena aderenza al dettato normativo, di dover procedere a modificare/integrare detto

regolamento di organizzazione su alcuni dei punti a cui non è stato dato seguito, ritenuti fondamentali;

Considerato che risulta necessario, dati i presupposti e motivi alla base dell'adozione del nuovo regolamento, procedere conseguentemente all'inserimento di apposite previsioni regolamentari in stretta coerenza con:

- il principio di trasparenza e di comunicazione interna;
- il principio di netta separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa;

Considerato che è stata effettuata informativa alle Organizzazioni sindacali

DETERMINA


di approvare il Regolamento di Organizzazione secondo il testo riportato nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 8, della legge n. 88/1989, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La stessa è trasmessa altresì al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore







Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ALLEGATO A

alla Determinazione presidenziale n. **89**

del **30 GIU. 2016**

***Regolamento di Organizzazione
dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale***

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	1
Articolo 1 Finalità e Ambito di Applicazione	1
Articolo 2 Principi Fondamentali di organizzazione e Funzionamento dell'Istituto	1
TITOLO II - GLI ORGANI	3
Articolo 3 Organi.....	3
Articolo 4 Comitati amministratori.....	3
Articolo 5 Presidente.....	3
Articolo 6 Presidente - funzioni in precedenza attribuite al Consiglio di Amministrazione...	4
Articolo 7 Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.....	5
Articolo 8 Direttore Generale	6
Articolo 9 Collegio dei sindaci.....	6
TITOLO III - LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	7
Articolo 10 Uffici di supporto.....	7
Articolo 11 Organizzazione delle funzioni	7
Articolo 12 Direzione generale.....	7
Articolo 13 Vicario del Direttore generale.....	8
Articolo 14 Assetto della Direzione generale.....	8
Articolo 15 Funzioni e articolazione organizzativa delle Strutture territoriali	8
Articolo 16 Assetto e funzioni delle Direzioni regionali	9
Articolo 17 Assetto e funzioni delle Direzioni di coordinamento metropolitano	11
Articolo 18 Filiali metropolitane.....	13
Articolo 19 Direzioni provinciali.....	13
Articolo 20 Filiali provinciali.....	15
Articolo 21 Funzioni di produzione.....	15
Articolo 22 Agenzie.....	15
Articolo 23 Punti INPS.....	16
Articolo 24 Strutture sociali.....	17
Articolo 25 Titolarità delle Agenzie e delle altre posizioni organizzative	17
Articolo 26 Ruolo dei Responsabili delle Agenzie e dei Responsabili di posizione organizzativa	17
Articolo 27 Ruolo e responsabilità dei professionisti delle aree legale, tecnico/edilizia, statistico/attuariale e medico/legale	18
TITOLO IV - LA DIRIGENZA.....	20
Articolo 28 La dirigenza	20
Articolo 29 Ruolo dei dirigenti dell'INPS.....	20
Articolo 30 Il budget di gestione.....	20
Articolo 31 Incarichi di livello dirigenziale.....	21
Articolo 32 Conferimento di incarichi di funzione di livello dirigenziale generale	22
Articolo 33 Conferimento di incarichi di Direzione regionale di livello dirigenziale	22
Articolo 34 Conferimento dell'incarico di direzione provinciale e di direzione di filiale metropolitana.....	22
Articolo 35 Conferimento di incarichi di funzione dirigenziale.....	23
Articolo 36 Funzioni dei Direttori centrali, regionali e dei coordinamenti metropolitani	23
Articolo 37 Funzioni dei dirigenti.....	24
Articolo 38 Responsabilità dirigenziale	24
Articolo 39 Valutazione dei dirigenti.....	25

<i>Articolo 40 Conferenza dei direttori centrali, regionali e dei coordinamenti metropolitani ...</i>	<i>25</i>
TITOLO V - CONTROLLI	26
<i>Articolo 41 Sistema dei controlli interni</i>	<i>26</i>
TITOLO VI - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	27
<i>Articolo 42 Organismo indipendente di valutazione</i>	<i>27</i>
TITOLO VII - PUBBLICITA' E TRASPARENZA	27
<i>Articolo 43 Pubblicità degli atti.....</i>	<i>27</i>

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 27 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive integrazioni e modificazioni, definisce i principi e le linee fondamentali di organizzazione per il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito l'Istituto; individua le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle riferite alle attività di amministrazione e di gestione attribuite agli organi di vertice; indica gli uffici e le strutture centrali e territoriali di maggiore rilevanza, determinandone le competenze; disciplina la titolarità degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Articolo 2 PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, nel rispetto del vigente quadro normativo e secondo il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro.
2. L'attività dell'Istituto è improntata ai principi generali della pianificazione, programmazione e verifica dei risultati di gestione e sulla base dei seguenti criteri:
 - a) realizzazione della complessiva funzionalità organizzativa dell'Istituto rispetto agli obiettivi programmatici e secondo idonei parametri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) valorizzazione del personale interno come leva strategica del cambiamento;
 - c) raggiungimento di elevati livelli di semplificazione delle procedure, di imparzialità e trasparenza, di valorizzazione delle attività istituzionali, anche mediante strumenti innovativi di flessibilità operativa per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse interne e la razionalizzazione dei costi di funzionamento;
 - d) adozione dei sistemi di misurazione e valutazione dei risultati dell'azione amministrativa e delle performance, coerenti con i principi di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 286/99 e al D. Lgs. n. 150/09 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati anche allo sviluppo professionale del personale e alla promozione delle pari opportunità;
 - e) flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
 - f) integrazione e coordinamento unitario dei sistemi di comunicazione, in linea con il dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - g) tutela della riservatezza dei dati gestiti dall'Istituto in osservanza della disciplina sul diritto di accesso e di protezione dei dati personali;
 - h) efficienza, razionalità ed economicità dell'azione dell'Istituto anche attraverso la concentrazione delle funzioni di acquisizione dei lavori, dei beni e dei servizi a livello centrale ovvero regionale, per specifici e limitati casi, con la finalizzazione delle strutture territoriali alle esigenze di erogazione del servizio e presidio del territorio;
 - i) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
3. Il presente Regolamento, nell'avviare l'evoluzione dell'attuale modello di servizio, è indirizzato al raggiungimento progressivo e sistematico dei seguenti obiettivi:
 - a) la centralità dell'utente;

- b) la reingegnerizzazione di processi e sistemi informativi coerente con la logica della centralità dell'utenza;
- c) l'offerta di servizi gestita in modo integrato, per segmenti di utenza con bisogni omogenei;
- d) l'articolazione territoriale rispondente alle caratteristiche e ai bisogni del territorio.

TITOLO II

GLI ORGANI

Articolo 3 ORGANI

1. Sono Organi dell'Istituto:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
 - c) il Collegio dei Sindaci;
 - d) il Direttore Generale.

Articolo 4 COMITATI AMMINISTRATORI

1. Presso l'Istituto continuano ad operare i Comitati Amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2 della legge n. 88/1989.

Articolo 5 PRESIDENTE

1. Il Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 479/1994 come modificato dall'art. 7, comma 7, del Decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 366/1997:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e conseguentemente firma gli atti e i documenti che comportano impegni dello stesso, ad eccezione di quelli che rientrano nelle attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) ha il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e transigere avvalendosi degli avvocati dipendenti dell'Istituto e, solo in casi eccezionali e motivati, di avvocati del libero foro, ferma restando la potestà attribuita, per gli ambiti di competenza, ai dirigenti di uffici di livello generale dall'art.17 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) può, in qualità di rappresentante legale, conferire delega, in caso di assenza o impedimento, e per tempo limitato e per oggetti definiti, al Direttore generale, ai dirigenti preposti alle Direzioni centrali e territoriali, e ai Coordinatori generali delle Aree professionali;
 - d) cura i rapporti dell'Istituto con gli Organi istituzionali nazionali ed internazionali nonché con tutti gli altri Enti pubblici e privati rilevanti per le attività dell'Istituto;
 - e) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;
 - f) può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - g) nomina, previa intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, i componenti dell'Organismo Indipendente di valutazione (OIV);
 - h) individua, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, d'intesa con il CIV, il Responsabile della prevenzione della corruzione e in caso di non coincidenza, il Responsabile della trasparenza e ne dà comunicazione all'ANAC;
 - i) salvi i casi di necessità e/o urgenza, convoca in apposita riunione il Direttore generale, il Collegio dei Sindaci e il Magistrato della Corte dei Conti preposto al controllo, comunicando preventivamente l'elenco degli argomenti oggetto di determinazione; dispone la trasmissione

- al Direttore generale, al Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delle determinazioni adottate;
- j) dispone la tempestiva trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza delle determinazioni adottate;
 - k) sottoscrive i contratti individuali di lavoro dei soggetti a cui è stato conferito l'incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, salva la possibilità di delegare la sottoscrizione al Direttore Generale;
 - l) impartisce direttive e indirizzi alla Struttura di Audit e indica gli ambiti oggetto di relativa attività;
 - m) assicura il raccordo tra gli Organi dell'Istituto.

Articolo 6 PRESIDENTE – FUNZIONI IN PRECEDENZA ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 78/2010, come convertito dalla L. n. 122/2010, sono accentrate nella figura del Presidente le funzioni in precedenza attribuite al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Nell'esercizio di tali funzioni, il Presidente:
- a) definisce l'indirizzo politico-amministrativo dell'Istituto;
 - b) nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché le variazioni di bilancio;
 - c) nell'ambito della programmazione definita, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio, attribuisce al Direttore Generale le risorse finanziarie da destinare ai singoli centri di responsabilità e di spesa per il conseguimento degli obiettivi assegnati e per la gestione operativa delle attività;
 - d) trasmette trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una relazione predisposta dal Direttore Generale sull'attività svolta – con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario – nonché qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal predetto Consiglio;
 - e) approva, stabilendo le relative priorità, i piani annuali di attività nell'ambito della programmazione nonché determina i piani di impiego dei fondi disponibili;
 - f) determina in materia di ricorsi nei casi previsti dalle norme;
 - g) decide l'annullamento o l'esecuzione delle decisioni dei Comitati Amministratori delle gestioni, fondi e casse che siano state sospese dal Direttore generale a norma dell'art. 48 della legge n. 88/89;
 - h) determina tutti gli atti regolamentari, in particolare quelli concernenti l'amministrazione e la contabilità nonché i regolamenti di cui all'articolo 10 della legge n. 48/1988;
 - i) determina, su proposta del Direttore Generale, in merito all'organizzazione, alle Strutture dell'Istituto e alla dotazione organica;
 - j) determina i criteri generali e le modalità applicative degli stessi per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti e per l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato per le qualifiche dirigenziali;
 - k) determina, su proposta del Direttore Generale, nell'ambito della programmazione triennale, il fabbisogno di personale, provvedendo alla relativa verifica periodica. Adotta i piani pluriennali e annuali di acquisizione di risorse umane, nonché le determinazioni concorsuali e di mobilità interenti;

- l) determina, su proposta del Direttore generale, l'attribuzione di incarichi di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 - m) attribuisce, su proposta del Direttore generale, gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale, sulla base dei criteri e modalità di cui alla lett. j) del presente articolo;
 - n) formula, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 639/70, come modificato dall'art. 12 della legge n. 88/1989, la proposta di nomina del Direttore generale e del trattamento economico a questi spettante;
 - o) designa, su proposta del Direttore generale, il dirigente di livello dirigenziale generale che svolge le funzioni di Vicario del Direttore generale;
 - p) effettua la valutazione annuale del Direttore generale e attribuisce la conseguente retribuzione di risultato sulla base della proposta effettuata dall'OIV;
 - q) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'Istituto;
 - r) adotta, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione all'ANAC, su proposta del Direttore generale, in conformità al documento elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Nell'ambito delle sue funzioni, il Presidente adotta le proprie determinazioni, sulla base anche delle risultanze istruttorie eventualmente formulate dal Direttore generale, che ha potere di proposta, con carattere obbligatorio e non vincolante, solo nelle specifiche ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 479/1994, come modificato dal D.L. n. 78/2010, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:
- a) interviene, ai sensi dell'art 3, comma 3 del D.Lgs n. 479/1994, nel procedimento di nomina del Presidente dell'Istituto;
 - b) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna;
 - c) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo generali dell'Istituto;
 - d) nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali;
 - e) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo, le note di variazione ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla determinazione del Presidente dell'Istituto. In caso di non concordanza tra i due Organi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'approvazione definitiva;
 - f) emana le linee programmatiche di carattere generale relative all'attività dell'Ente;
 - g) provvede almeno 30 giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del Presidente, ad informare il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare;
 - h) attua la previa intesa con il Presidente dell'Istituto, per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - i) esercita la funzione di vigilanza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale, ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi dell'Istituto. E' responsabile della struttura organizzativa dell'Istituto, sovrintende all'organizzazione, alle attività e al personale, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive impartite dal Presidente. Formula proposte, ai sensi dell'art. 8 del DPR n 639/1970, in particolare, in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, di consistenza degli organici e di conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal Presidente.
2. Ha potere sostitutivo in caso d'inerzia nell'esercizio delle funzioni di livello generale centrale e regionale e può proporre nei confronti degli stessi dirigenti, l'adozione delle misure previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Assegna, con proprie determinazioni, le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli obiettivi programmati, ai Direttori centrali, regionali, di coordinamento metropolitano, ai responsabili degli uffici di supporto.
4. Valuta i dirigenti di cui al precedente comma del presente articolo, in relazione alle attività svolte.
5. Elabora il progetto di bilancio di previsione, con i relativi allegati e la nota preliminare, le note di variazione nonché il conto consuntivo, da sottoporre al Presidente dell'Istituto.
6. Predispose trimestralmente una relazione sull'attività svolta ai fini della sua trasmissione al Presidente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del presente Regolamento.
7. Dispone l'esecuzione dei provvedimenti degli Organi dell'Istituto.
8. Adotta, in attuazione dei criteri determinati dal Presidente di cui all'art 6, comma 1 lett. j), i provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimento dei dirigenti di seconda fascia nonché quelli di attribuzione agli stessi della retribuzione di posizione e di risultato.
9. Propone al Presidente dell'Istituto la nomina del Dirigente di livello generale per l'esercizio delle funzioni di Vicario.
10. Esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse ai sensi dell'art. 48 della legge n. 88/1989.
11. Impartisce direttive e indirizzi alla Struttura di Audit e indica ambiti oggetto di relativa attività.
12. Dispone la trasmissione al Presidente, al Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delle determinazioni adottate.

ARTICOLO 9 COLLEGIO DEI SINDACI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 479/1994, il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e ss. del codice civile, nonché quelle previste dall'art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123. I componenti del Collegio sindacale intervengono alle riunioni di lavoro convocate dal Presidente dell'Istituto, alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

TITOLO III

LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 10 UFFICI DI SUPPORTO

1. Gli Uffici di supporto sono posti funzionalmente alle dipendenze degli Organi dell'Istituto e svolgono le funzioni di supporto e di raccordo tra gli Organi e l'amministrazione.

Articolo 11 ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Le attività complessive del sistema aziendale si distribuiscono di norma nel modo seguente:
 - a) la Direzione Generale, con funzioni di indirizzo e controllo di sistema;
 - b) le Direzioni Regionali e le Direzioni di Coordinamento metropolitano, con funzioni di gestione, coordinamento e controllo dell'attività territoriale;
 - c) le Direzioni Territoriali, con funzioni di produzione e di coordinamento e controllo dell'erogazione dei servizi sul territorio.

Articolo 12 DIREZIONE GENERALE

1. La Direzione generale svolge funzioni di direzione, coordinamento, indirizzo, programmazione e controllo, per l'attuazione delle direttive degli Organi. Svolge, inoltre, compiti di presidio e di gestione accentrata in ordine a determinate materie o funzioni.
2. In particolare:
 - a) assicura agli Organi dell'Istituto il supporto di analisi normativa e di conoscenza di quadro socio-economico e di contesto aziendale, ai fini della tenuta dei rapporti con le Istituzioni parlamentari e di Governo, della definizione delle politiche e delle strategie, della pianificazione, degli obiettivi di gestione e degli investimenti, della valutazione dei risultati aziendali;
 - b) assicura a tutti i livelli del sistema aziendale le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale, mediante l'elaborazione di regole e procedure e la definizione degli indirizzi nel rapporto con i soggetti interessati, assicurando il rispetto dei requisiti di legittimità, di efficienza, di efficacia, di tempestività di intervento;
 - c) garantisce la costante adeguatezza del livello di funzionalità della tecnostruttura e delle attività professionali agli obiettivi di sviluppo del sistema organizzativo, definendo: i criteri e le modalità di attuazione delle politiche gestionali, l'allocazione delle risorse, le responsabilità nell'ambito dei processi di budget nonché di controllo;
 - d) garantisce l'efficacia, la compatibilità ed il raccordo interfunzionale dei processi di integrazione, coordinamento e controllo dei sistemi aziendali e dell'offerta di servizio.

Articolo 13 VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Vicario del Direttore generale è designato dal Presidente dell'Istituto, su proposta del Direttore generale.
2. Il dirigente di livello dirigenziale generale che esercita le funzioni di Vicario del Direttore generale svolge, in caso di impedimento o assenza del Direttore Generale, tutte le funzioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'Organo delegante.

Articolo 14 ASSETTO DELLA DIREZIONE GENERALE

1. La Direzione generale si articola in Direzioni centrali costituite come Uffici di livello dirigenziale generale, in strutture centrali di livello dirigenziale e in coordinamenti generali professionali, come previsto dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali.
2. In base ad esigenze funzionali, possono inoltre essere istituite Strutture di staff o di progetto di durata temporanea per l'attuazione di programma, progetti e gestioni con caratteristiche di trasversalità ed eccezionale rilievo organizzativo, nei limiti dell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali.
3. I Responsabili delle Uffici centrali conferiscono gli incarichi di direzione delle aree di competenza ai dirigenti loro assegnati dal Direttore Generale. Con proprie determinazioni i Responsabili degli Uffici centrali assegnano ai dirigenti di area gli obiettivi, in coerenza con quelli a loro attribuiti con specifiche determinazioni dal Direttore generale.
4. Nell'ambito della Direzione generale specifiche attività istituzionali sono svolte presso i Coordinamenti generali Legale, Medico-legale, Tecnico-edilizio e Statistico-attuariale.
5. All'interno della Direzione generale, la Direzione centrale Audit opera sulla base degli indirizzi e delle direttive del Presidente e del Direttore generale.
6. Nell'ambito della Direzione generale, la Centrale Unica degli Acquisti si configura quale misura di riduzione della spesa pubblica, di tutela della concorrenza e di specializzazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza.
7. Con proprio atto, su proposta del Direttore generale, il Presidente dell'Istituto individua, tra la dirigenza di prima fascia della Direzione generale, il Dirigente cui conferire, ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, la veste di "Datore di lavoro per la sicurezza" della Direzione generale; a questi è riconosciuto apposito budget.

Articolo 15 FUNZIONI E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

1. L'assetto organizzativo delle strutture territoriali è funzionale alla creazione di valore per gli utenti attraverso:
 - a) la gestione integrata e proattiva dell'offerta di servizi in relazione alle tipologie di utenza;
 - b) la finalizzazione dei canali di accesso e di erogazione del servizio alle esigenze di prossimità e di accessibilità degli utenti anche in logica multicanale, valorizzando l'utilizzo della tecnologia;
 - c) la definizione dell'articolazione territoriale in relazione all'evoluzione delle caratteristiche della domanda, alla distribuzione territoriale dell'utenza e alle modalità di erogazione dei servizi.

2. L'articolazione organizzativa delle strutture territoriali è la seguente:
- a) Direzioni regionali come uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale;
 - b) Direzioni di Coordinamento metropolitano, come uffici di livello dirigenziale generale;
 - c) Filiali metropolitane, come uffici di livello dirigenziale
 - d) Direzioni provinciali, come uffici di livello dirigenziale;
 - e) Filiali provinciali, come uffici di livello dirigenziale;
 - f) Agenzie, affidate alla responsabilità di un funzionario;
 - g) Strutture sociali, affidate alla responsabilità di un funzionario;
 - h) Punti INPS.

Articolo 16 ASSETTO E FUNZIONI DELLE DIREZIONI REGIONALI

1. Le Direzioni regionali assicurano la creazione di valore per gli utenti garantendo una efficace erogazione dei servizi e una efficiente gestione dei processi istituzionali delle strutture territoriali di competenza, in attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dalla Direzione generale.
2. Le Direzioni regionali hanno la responsabilità complessiva della gestione e rispondono dei risultati conseguiti derivanti dall'impiego delle risorse loro assegnate nei rispettivi territori di competenza.
3. Il Direttore regionale, nell'ambito territoriale di competenza, ferme restando le previsioni di cui al successivo art. 17, esercita le funzioni di:
 - a) conferire l'incarico di Direzione territoriale, al dirigente individuato dal Direttore generale sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - b) conferire ai dirigenti assegnati dal Direttore generale, sulla base dei predetti criteri, gli incarichi di responsabile delle aree manageriali interne alla Direzione regionale;
 - c) conferire, sulla base dei predetti criteri, gli incarichi di responsabile delle aree manageriali delle Direzioni territoriali, sentiti i rispettivi Direttori;
 - d) attribuire la titolarità delle posizioni organizzative dei funzionari sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione regionale costituito a norma della vigente disciplina in materia;
 - e) definire per tutte le strutture del territorio di competenza, attraverso la Conferenza regionale, tenuto conto delle proposte dei Direttori territoriali e in conformità agli indirizzi della Direzione generale, le direttive regionali di:
 - I. sviluppo organizzativo e funzionale;
 - II. orientamento produttivo;
 - III. gestione delle risorse umane;
 - IV. attuazione dell'azione formativa;
 - V. attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008;
 - VI. comunicazione e relazione con le istituzioni esterne;
 - f) avviare il processo di programmazione e budget delle Direzioni territoriali, coordinando il processo per la definizione dei piani di attività e di produzione al fine di garantire la coerenza con le linee strategiche e di indirizzo definite dagli Organi;
 - g) coordinare e sovrintendere al processo di rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di risorse umane e strumentali;
 - h) coordinare, standardizzare e omogeneizzare, nel processo di budget economico, i fabbisogni rilevati presso le strutture di riferimento;
 - i) garantire, nel processo di rilevazione dei fabbisogni economici delle strutture, la congruità economica attraverso l'applicazione di specifici parametri indicati dalla Direzione generale;

- j) gestire la fase di negoziazione dei budget finalizzata alla elaborazione della proposta complessiva a livello regionale da sottoporre al Direttore generale, tenendo conto delle esigenze e specificità rappresentate dai direttori territoriali e delle linee programmatiche delle Direzioni centrali;
 - k) assegnare con proprie determinazioni gli obiettivi ai dirigenti di aree regionali, in coerenza con i propri obiettivi di cui alle specifiche determinazioni del Direttore generale;
 - l) svolgere una funzione di impulso finalizzata al governo del processo produttivo, monitorare l'andamento delle attività e formulare eventuali interventi correttivi in caso di disallineamento degli obiettivi;
 - m) assicurare la funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa dell'Istituto nell'ambito territoriale di competenza;
 - n) esercitare la funzione di verifica dei livelli di qualità dei servizi e dei processi nelle strutture della regione, anche con riferimento all'attuazione di efficaci procedure di prevenzione e di diminuzione dei rischi aziendali, attraverso la sistematica attuazione dei piani regionali di controllo del processo produttivo;
 - o) attuare i processi di integrazione inter-istituzionale, ricercando le possibili sinergie con i soggetti pubblici e privati operanti a livello regionale, in conformità alle direttive della Direzione generale;
 - p) formulare proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio ed attuare le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
 - q) gestire i processi di assegnazione delle risorse umane, nell'ambito della dotazione organica assegnata e secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;
 - r) provvedere, nei limiti del proprio budget, all'ottimale utilizzo delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture territoriali di competenza;
 - s) esercitare il coordinamento, la gestione e il monitoraggio delle attività di vigilanza amministrativa;
 - t) esercitare, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore generale, il coordinamento delle attività professionali legale, medico/legale e tecnico/edilizia, ferma restando l'autonomia tecnico-professionale per le singole pratiche, definendo gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e verificando l'andamento e i risultati complessivi delle attività professionali;
 - u) concordare con le Direzioni centrali interessate, compatibilmente con i budget assegnati, la messa a disposizione di risorse necessarie alla realizzazione di interventi predeterminati dalla Direzione generale.
4. La Direzione regionale assicura le funzioni abilitanti e di supporto alle Direzioni territoriali di pertinenza per:

- I. la gestione delle risorse umane e strumentali;
 - II. l'organizzazione;
 - III. i flussi contabili e finanziari;
 - IV. la comunicazione;
 - V. la programmazione e il controllo di gestione;
 - VI. l'audit;
 - VII. l'assistenza ai sistemi informativi.
5. Presso ciascuna Direzione regionale è costituita la Conferenza regionale dei Direttori territoriali, presieduta dal Direttore regionale, con la funzione di realizzare la programmazione l'integrazione e lo sviluppo equilibrato dei livelli di servizio in tutte le strutture della regione.
 6. Presso ciascuna Direzione regionale sono costituite la Conferenza dei Coordinatori legali e la Conferenza dei Coordinatori medico-legali presiedute dal Direttore regionale, al fine di assicurare omogeneità di comportamento tecnico-professionale degli uffici legali e sanitari sul territorio.
 7. Il Direttore regionale assume, per la struttura cui è preposto, la veste di "datore di lavoro" ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, con apposito budget.
 8. Le Direzioni regionali sono collocate in ciascun capoluogo di regione e sono costituite come uffici di livello dirigenziale generale, ad eccezione delle Direzioni regionali costituite come uffici di livello dirigenziale secondo quanto previsto nell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali.

Articolo 17 ASSETTO E FUNZIONI DELLE DIREZIONI DI COORDINAMENTO METROPOLITANO

1. Le Direzioni di coordinamento metropolitano assicurano la creazione di valore per gli utenti garantendo una efficace erogazione dei servizi e una efficiente gestione dei processi istituzionali delle strutture territoriali di competenza, in attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dalla Direzione generale.
2. Le Direzioni di coordinamento metropolitano hanno la responsabilità complessiva della gestione e rispondono dei risultati conseguiti derivanti dall'impiego delle risorse loro assegnate nei rispettivi territori di competenza.
3. Il Direttore della struttura, ferme restando le previsioni di cui al successivo art. 20, esercita la propria azione sulle Filiali metropolitane/Agenzie/Punti INPS che insistono sullo specifico territorio di riferimento.
4. Tenuto conto delle direttive della Direzione generale, il Direttore esercita, nello specifico, le funzioni di:
 - a) conferire l'incarico di Direzione delle Filiali metropolitane, al dirigente individuato dal Direttore generale sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - b) conferire ai dirigenti gli incarichi di responsabile delle aree della Direzione di Coordinamento metropolitano, assegnati dal Direttore Generale sulla base dei predetti criteri;
 - c) attribuire la titolarità delle posizioni organizzative dei funzionari dell'intera area metropolitana sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione di area metropolitana, costituito a norma della vigente disciplina in materia;
 - d) definire per tutte le strutture del territorio di competenza, attraverso la Conferenza di Area metropolitana, tenuto conto delle proposte dei Direttori delle Filiali metropolitane e in conformità agli indirizzi della Direzione generale, le direttive di:

- I. sviluppo organizzativo e funzionale;
- II. orientamento produttivo;
- III. gestione delle risorse umane;
- IV. attuazione dell'azione formativa;
- V. attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del Testo Unico n.81 del 2008;
- VI. comunicazione e relazione con le istituzioni esterne.

- e) avviare il processo di programmazione e budget delle Filiali metropolitane, coordinando il processo per la definizione dei piani di attività e di produzione, al fine di garantire la coerenza con le linee strategiche e di indirizzo definite dagli Organi;
- f) coordinare e sovrintendere il processo di rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di risorse umane e strumentali;
- g) coordinare, standardizzare e omogeneizzare, nel processo di budget economico, i fabbisogni rilevati presso le strutture di riferimento;
- h) garantire, nel processo di rilevazione dei fabbisogni economici delle strutture, la congruità economica attraverso l'applicazione dei specifici parametri indicati dalla Direzione generale;
- i) gestire la fase di negoziazione dei budget finalizzata alla elaborazione della proposta complessiva a livello metropolitano da sottoporre al Direttore generale, tenendo conto delle esigenze e specificità rappresentate dai direttori di Filiali e delle linee programmatiche delle Direzioni centrali;
- j) assegnare con propria determinazione gli obiettivi ai dirigenti delle aree della Direzione di Coordinamento metropolitano e ai Direttori di Filiale metropolitana, in coerenza con i propri obiettivi di cui alle specifiche determinazioni del Direttore generale;
- k) svolgere una funzione di impulso finalizzato al governo del processo produttivo, monitorare l'andamento delle attività e formulare eventuali interventi correttivi in caso di disallineamento degli obiettivi;
- l) assicurare la funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa dell'Istituto nell'ambito territoriale di competenza;
- m) esercitare la funzione di verifica dei livelli di qualità dei servizi e dei processi nelle strutture dell'area metropolitana coordinata, anche con riferimento all'attuazione di efficaci procedure di prevenzione e di diminuzione dei rischi aziendali, attraverso la sistematica attuazione del piano metropolitano di controllo del processo produttivo;
- n) attuare i processi di integrazione inter istituzionale, ricercando le possibili sinergie con i soggetti pubblici e privati operanti a livello di area metropolitana, in conformità alle direttive della Direzione generale;
- o) formulare proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio ed attuare le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
- p) gestire i processi di assegnazione delle risorse umane, nell'ambito della dotazione organica assegnata e secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;
- q) provvedere, nei limiti del proprio budget, all'ottimale utilizzo delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture territoriali di competenza;
- r) esercitare il coordinamento e la gestione delle attività di vigilanza amministrativa;
- s) esercitare, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore generale, il coordinamento delle attività professionali legale, medico/legale e tecnico/edilizia, ferma restando l'autonomia tecnico-professionale per le singole pratiche,

definendo gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e verificando l'andamento e i risultati complessivi delle attività professionali;

- t) concordare con le Direzioni centrali interessate, compatibilmente con i budget assegnati, la messa a disposizione di risorse necessarie alla realizzazione di interventi predeterminati dalla Direzione generale;
 - u) individuare la Filiale metropolitana nell'ambito della quale è costituito il Comitato provinciale, cui assicura il relativo supporto.
5. Le Direzioni di coordinamento metropolitano assicurano le funzioni abilitanti e di supporto alle strutture territoriali di pertinenza per:
- I. la gestione delle risorse umane e strumentali;
 - II. l'organizzazione;
 - III. i flussi contabili e finanziari;
 - IV. la comunicazione;
 - V. la programmazione e controllo di gestione;
 - VI. l'audit;
 - VII. l'assistenza ai sistemi informativi.
6. Presso ciascuna Direzione di coordinamento metropolitano è costituita la Conferenza di area metropolitana dei Direttori di Filiale, presieduta dal Direttore di coordinamento metropolitano, con la funzione di realizzare la programmazione, l'integrazione e lo sviluppo equilibrato dei livelli di servizio in tutte le strutture dell'area metropolitana.
7. Il Direttore di coordinamento metropolitano assume, per la struttura cui è preposto, la veste di "datore di lavoro" ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, con apposito budget.
8. Le Direzioni di coordinamento metropolitano sono collocate nell'area metropolitana di riferimento.

Articolo 18 FILIALI METROPOLITANE

- 1. Le Filiali metropolitane, tenuto conto delle direttive ricevute, esercitano le funzioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
- 2. I Direttori di Filiale, tenuto conto delle direttive della Direzione di coordinamento metropolitano di riferimento, cui sono funzionalmente e gerarchicamente subordinati, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e, pertanto, svolgono le attività di cui al successivo art. 19, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
- 3. Il Direttore della Filiale nell'ambito della quale è costituito il Comitato provinciale assicura allo stesso il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio-economico e di contesto ambientale.
- 4. Le Filiali metropolitane sono costituite come uffici di livello dirigenziale.

Articolo 19 DIREZIONI PROVINCIALI

- 1. Le Direzioni provinciali, tenuto conto delle direttive delle Direzioni Regionali, esercitano le funzioni di:
 - I. gestione dei flussi assicurativi e contributivi e dei conti individuali e aziendali;
 - II. controllo della produzione e della qualità dei servizi;

- III. gestione delle attività di vigilanza amministrativa e delle sofferenze creditizie;
 - IV. gestione delle attività professionali;
 - V. gestione della rilevazione dei fabbisogni di risorse umane, formativi e strumentali;
 - VI. controllo del processo di programmazione e budget;
 - VII. gestione dei flussi contabili e finanziari;
 - VIII. informazione istituzionale e relazioni con il pubblico.
2. I Direttori delle strutture, tenuto conto delle direttive regionali, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e pertanto:
 - a) sono preposti al coordinamento ed al controllo delle Agenzie e dei Punti INPS operanti all'interno delle articolazioni territoriali di competenza;
 - b) esercitano il controllo del processo di produzione nel rispetto delle regole previste dal sistema aziendale;
 - c) assicurano, negli atti e nei provvedimenti adottati dai titolari di posizione organizzativa, il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità degli atti e delle direttive operative;
 - d) assegnano con propri ordini di servizio gli obiettivi di produzione ai responsabili di Agenzia in coerenza con i propri obiettivi;
 - e) garantiscono l'adozione dei provvedimenti necessari al contenimento dei rischi aziendali e al controllo del processo produttivo in aderenza alle linee definite dalla Direzione generale e secondo le modalità indicate dalla Direzione regionale;
 - f) formulano proposte per la costituzione del budget di loro competenza, provvedono alla relativa gestione, rispondono delle risorse utilizzate e degli obiettivi conseguiti;
 - g) assumono la veste di "datore di lavoro", ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, per le strutture territoriali di competenza, con apposito budget.
 3. Stante la responsabilità complessiva dei Direttori sull'andamento e sui risultati conseguiti in tutte le unità organizzative rientranti nell'area territoriale di riferimento, a essi fanno capo le funzioni gestionali e le responsabilità esterne anche ai fini della predeterminazione del Giudice territorialmente competente ai sensi del comma 3 dell'art. 444 del c.p.c. in materia di riscossione dei contributi.
 4. Assicurano al Comitato provinciale il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio- economico e di contesto ambientale in ambito provinciale.
 5. Esercitano il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati provinciali qualora si evidenzino profili di illegittimità, ai sensi dell'art. 46, comma 9, della L. n. 88/1989, con riferimento ai provvedimenti emanati nell'ambito provinciale e svolgono, altresì, le funzioni di collegamento con i Comitati provinciali INPS, con gli altri organismi provinciali ed ogni altra funzione collegata all'incarico specifico.
 6. Garantiscono il coordinamento e l'uniformità del livello di servizio su tutto il territorio di competenza.
 7. Disciplinano le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi al pubblico e gli orari di apertura dei punti di servizio nel rispetto delle direttive emanate dalla Direzione generale e dalla Direzione regionale.
 8. I Direttori hanno la responsabilità gestionale del contenzioso amministrativo e giudiziario in stretto raccordo e collaborazione con il coordinamento legale.

Articolo 20 FILIALI PROVINCIALI

1. Le Filiali provinciali, tenuto conto delle direttive della Direzione di riferimento, esercitano le funzioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
2. I Direttori di Filiale, tenuto conto delle direttive della Direzione di riferimento cui sono funzionalmente subordinati, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e pertanto svolgono le attività di cui all' art. 19, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8
3. Le Filiali provinciali sono costituite come uffici di livello dirigenziale.

Articolo 21 FUNZIONE DI PRODUZIONE

1. Le attività produttive delle Direzioni provinciali, delle Filiali metropolitane e delle Filiali provinciali si articolano in:
 - a) funzioni di produzione e consulenza di back office, che comprendono la gestione dei flussi assicurativi e contributivi, la gestione dei conti contributivi individuali degli assicurati e dei soggetti contribuenti nonché le funzioni di produzione e consulenza collegati. Dette funzioni sono realizzate da unità organizzative specializzate ubicate all'interno delle Strutture , o, per esigenze di opportunità economica e di competenze disponibili, in moduli organizzativi "Poli" interprovinciali/ interregionali/nazionali specializzati. La gestione del servizio è assicurata da un'offerta che si caratterizza per la segmentazione dell'utenza in base ai bisogni e per un portafoglio prodotti da presidiare in modo integrato, secondo un approccio consulenziale personalizzato.
 - b) funzioni di produzione e consulenza di front office, ubicate presso le varie tipologie di Agenzie e Punti INPS o, per esigenze di economicità e di competenze disponibili, in moduli organizzativi "Poli" interprovinciali/interregionali/nazionali specializzati, che comprendono:
 - I. la gestione del complesso di attività inerenti all'erogazione delle prestazioni pensionistiche legate al conto assicurativo individuale;
 - II. la gestione delle attività inerenti alla diminuzione della capacità lavorativa, alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro;
 - III. il processo di riconoscimento e di liquidazione dell'invalidità civile e di tutte le prestazioni assistenziali;
 - IV. la gestione delle attività inerenti alle funzioni creditizie e sociali.

La gestione del servizio è assicurata da un'offerta che si caratterizza per la segmentazione dell'utenza in base ai bisogni e per un portafoglio prodotti presidiato in modo integrato, secondo un approccio consulenziale personalizzato.

Articolo 22 AGENZIE

1. Le Agenzie dipendono dalla Direzione provinciale, dalla Filiale metropolitana, dalla Filiale provinciale che ha competenze sul bacino territoriale di appartenenza.
2. L'istituzione e la chiusura di Agenzie, nonché la loro trasformazione in Punti INPS, sono determinate dal Presidente dell'Istituto, su proposta del Direttore generale; i conseguenti provvedimenti di attuazione sono adottati dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano competenti.

3. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 risponde a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata:
 - a) sull'individuazione del bacino di utenza, anche tenendo conto dei parametri di riferimento fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento territoriale approvato dal Presidente dell'Istituto nonché dell'accessibilità alle strutture dell'Istituto, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;
 - b) sulla comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi conseguibili dalle Agenzie e il bilancio tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione dell'assetto di servizio, anche tenuto conto delle possibilità di interazione e di erogazione dei servizi consentita dalle tecnologie telematiche.
4. Lo sviluppo del decentramento deve rispondere, in via prioritaria, alle esigenze di economicità della gestione e di presidio del territorio, anche mediante l'integrazione logistica con altri soggetti pubblici.
5. Fatta salva l'erogazione dei servizi di cui agli articoli precedenti, le Agenzie possono assicurare l'erogazione di ulteriori servizi, in relazione alle peculiari caratteristiche del territorio, dell'utenza di riferimento e delle possibili sinergie con altre Pubbliche Amministrazioni.
6. Le Agenzie complesse sono organizzate in due aree omogenee di attività e più esattamente:
 - a) l'area gestione flussi, che aggrega le funzioni riconducibili alla esigenza di assicurare l'aggiornamento delle anagrafiche e la corretta e tempestiva alimentazione dei conti individuali e aziendali attraverso la gestione dei flussi assicurativi e contributivi;
 - b) l'area servizi all'utente, che aggrega le funzioni riconducibili all'esigenza di assicurare l'erogazione dei servizi agli attuali segmenti di utenza.

Articolo 23 PUNTI INPS

1. I Punti INPS sono moduli organizzativi, dipendenti dalla Direzione provinciale o dalla Filiale metropolitana o dalla Filiale provinciale, che l'Istituto può istituire in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni, per realizzare una maggiore economicità del servizio e prossimità all'utenza.
2. L'istituzione dei Punti INPS è determinata dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano, sulla base di una apposita autorizzazione del Direttore generale.
3. La Direzione generale definisce lo schema di riferimento per il protocollo che regola i rapporti tra l'Istituto e le altre Amministrazioni coinvolte nell'istituzione dei Punti INPS.
4. L'istituzione dei Punti INPS deve garantire:
 - a) il conseguimento di economie di costi insediativi e organizzativi;
 - b) l'integrazione logistica e/o funzionale con altri soggetti pubblici;
 - c) l'elevazione della qualità del servizio attraverso il miglioramento della soddisfazione degli utenti, unito al mantenimento o elevazione dei parametri di efficacia del servizio atteso.
5. La chiusura di un punto INPS è determinata dal Presidente, su proposta del Direttore generale.

Articolo 24 STRUTTURE SOCIALI

1. Le Strutture Sociali presenti sul territorio concorrono alla realizzazione delle finalità istituzionali in materia di attività sociali a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari in attuazione delle direttive emanate e dei piani definiti dalla Direzione Generale.

Articolo 25 TITOLARITÀ DELLE AGENZIE E DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. La titolarità delle Agenzie complesse e delle funzioni di elevata professionalità è affidata a funzionari di area C che rivestono preferibilmente la qualifica di C5 e C4.
2. La titolarità delle Agenzie e delle altre posizioni organizzative sono affidate a funzionari selezionati tra gli appartenenti all'area C del sistema di classificazione del personale secondo la normativa in vigore.
3. Le posizioni organizzative in Direzione generale sono assegnate con provvedimento del Direttore centrale di riferimento ai funzionari dichiarati idonei dal Direttore generale sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione.
4. I Responsabili delle Agenzie e i responsabili di posizione organizzativa delle Strutture territoriali sono nominati dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano.
5. I Responsabili delle Agenzie e i Responsabili di posizione organizzativa rispondono al Direttore/Dirigente di riferimento, con particolare riguardo all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.
6. I Responsabili delle funzioni Flussi contabili, Risorse strumentali, Controllo di gestione, Audit e dei gruppi regionali di assistenza informatica ricevono indirizzi e direttive dalle competenti Direzioni centrali, ferma restando la dipendenza gerarchica dal Direttore/Dirigente di riferimento.
7. I Responsabili delle Agenzie e i Responsabili di posizione organizzativa, nei confronti dei destinatari dei servizi/attività e nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti secondo le disposizioni di legge, le circolari emanate dalla Direzione generale, nonché le direttive dirigenziali, utilizzando le procedure informatiche validate dalla Direzione generale.

Articolo 26 RUOLO DEI RESPONSABILI DELLE AGENZIE E DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Il Direttore della Direzione provinciale o della Filiale metropolitana o della Filiale provinciale assegna obiettivi di produzione, in coerenza con i propri obiettivi, ai Responsabili delle Agenzie.
2. Il ruolo dei Responsabili delle Agenzie complesse, delle Agenzie Prestazioni e Servizi Individuali e delle Agenzie Flussi Contributivi, responsabili dei risultati operativi dell'Agenzia stessa, si sostanzia:

- a) in funzioni di coordinamento e controllo delle attività proprie delle articolazioni organizzative dell'Agenzia stessa e dei Responsabili di posizione organizzativa che vi operano, anche con la possibilità di sostituirsi ad essi in caso di inerzia;
 - b) nella elevata autonomia operativa ed organizzativa, per garantire la corretta e corrente gestione dei flussi informativi quanto la corretta e tempestiva erogazione di prodotti e servizi.
3. Il ruolo dei Responsabili delle Agenzie e dei Responsabili di altre posizioni organizzative, si sostanzia:
- a) nella realizzazione degli obiettivi assegnati;
 - b) nella corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti;
 - c) nella corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto dei criteri di organizzazione e di ergonomia del lavoro predefiniti;
 - d) nell'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al processo produttivo/attività di competenza e nella gestione del relativo procedimento;
 - e) nella garanzia del rispetto dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.

Articolo 27 RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI DELLE AREE LEGALE, TECNICO/EDILIZIA, STATISTICO/ATTUARIALE E MEDICO/LEGALE

1. L'attività dei professionisti si caratterizza per l'autonomia tecnico/professionale conseguente alle norme che regolano ciascuna professione e per la finalizzazione dell'attività professionale alle linee ed agli indirizzi degli Organi dell'Istituto, nonché agli obiettivi di risultato della struttura in cui operano.
2. L'attività dei Professionisti si svolge in conformità alle normative che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni, con il rigoroso rispetto delle norme deontologiche emanate dai rispettivi Ordini professionali ed è esercitata nell'interesse esclusivo dell'Ente e secondo le linee organizzative e le direttive stabilite dagli Organi dell'Istituto.
3. I Coordinatori Generali definiscono gli indirizzi per assicurare l'omogeneità dell'attività dei Professionisti in relazione alle finalità istituzionali e verificano il rispetto dei criteri generali di esercizio della professione e la razionale distribuzione del carico di lavoro, nel quadro degli obiettivi di programma e formulano proposte al Direttore Generale in tema di programmazione e organizzazione per lo svolgimento delle attività professionali rientranti nella materia di competenza, in attuazione della pianificazione degli obiettivi gestionali fissati dall'Istituto.
4. L'incarico di coordinamento, conferito dall'Istituto ai Professionisti dei singoli rami professionali, ai fini della razionale distribuzione dei compiti e della promozione della necessaria uniformità di indirizzo, non dà luogo a sovraordinazione gerarchica nei confronti di altri Professionisti.
5. I Coordinatori centrali e territoriali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore Generale, assicurando l'uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
6. I Professionisti operano all'interno della Direzione Generale e delle Direzioni territoriali e rispondono in via amministrativo-funzionale ai rispettivi Direttori.
7. L'Istituto può ricorrere, sulla base di criteri predefiniti, all'apporto di Professionisti esterni che svolgono la libera professione o che appartengono ad Enti simili, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

8. I Coordinatori professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai Professionisti esterni indirizzi o informazioni sull'attività da svolgere.
9. L'attività professionale è esercitata nell'ambito della tecnostruttura secondo gli assetti organizzativi previsti dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali ed è orientata alla cultura del risultato e al miglioramento della qualità del servizio.
10. Nell'ambito del budget di gestione, l'attività professionale è misurata secondo parametri ed indicatori correlati ai contenuti specialistici di ciascuna attività professionale.
11. I Coordinatori professionali assumono la responsabilità del conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dei budget delle strutture di rispettiva competenza e del livello di integrazione nei rapporti esterni, nonché delle condizioni di funzionalità della struttura professionale coordinata, anche per ciò che concerne la promozione degli interventi di automazione e la rappresentazione delle esigenze di formazione e sviluppo dei professionisti e del personale amministrativo di supporto.

TITOLO IV

LA DIRIGENZA

Articolo 28 LA DIRIGENZA

1. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione tecnica, economica e finanziaria delle risorse loro assegnate e dei relativi risultati. Nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, inerenti all'amministrazione, alla gestione dei servizi e alle altre funzioni dell'Istituto.
2. A tal fine sono dotati di autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di gestione delle risorse umane e strumentali, in ordine alle quali individuano ed istituiscono opportune forme e modalità di controllo.
3. I dirigenti esercitano i predetti poteri nel rispetto delle norme di legge e delle direttive di carattere generale formulate dagli Organi dell'Istituto.

Articolo 29 RUOLO DEI DIRIGENTI DELL'INPS

1. Il Ruolo dei dirigenti dell'Istituto è articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del Ruolo sono inseriti i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali nei ruoli dell'Istituto per un periodo pari ad almeno cinque anni.
3. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio reclutati attraverso i meccanismi di accesso alla dirigenza indicati dall'art. 28 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione di un dirigente di prima fascia, il dirigente preposto alla struttura nel suo complesso è sovraordinato ai dirigenti in forza alla struttura stessa.
5. Con apposito Regolamento sono disciplinate le modalità ed i criteri per la tenuta del Ruolo.
6. L'Istituto procede all'assegnazione di incarichi dirigenziali, di livello generale o non, sulla base dei criteri generali e delle relative modalità applicative per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 6, comma 1, lett. j) del presente Regolamento.

Articolo 30 IL BUDGET DI GESTIONE

1. Nei documenti di bilancio sono individuati gli obiettivi e le risorse da attribuire ai dirigenti. A tal fine, il Direttore Generale:
 - a) avvia il processo di programmazione, individuando gli obiettivi associati alle Linee guida gestionali;
 - b) assicura, nella definizione dei budget di gestione, la compatibilità del piano aziendale con i criteri di ottimizzazione delle risorse e l'equilibrato sviluppo delle attività produttive e di erogazione del servizio in tutto il territorio nazionale;

- c) verifica la coerenza dei documenti di previsione e programmazione con le Linee guida gestionali e la congruità dei fabbisogni con le risorse finanziarie ed economiche disponibili, consolida i piani ed i budget;
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
 3. Lo strumento attraverso il quale i dirigenti assolvono alle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è il budget di gestione - quale quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali, risorse umane, strumentali e finanziarie - ripartito dal Direttore generale sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei piani annuali determinati dal Presidente dell'Istituto.
 4. Il budget di gestione è supportato dal sistema di contabilità analitica.
 5. I budget definiscono:
 - a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
 - b) l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
 - c) le risorse finanziarie assegnate a ciascun dirigente;
 - d) le modalità di monitoraggio dell'andamento gestionale.
 6. L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e i risultati da conseguire, nonché con la tutela delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del Testo Unico n.81 del 2008.

Articolo 31 INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si applica l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali e manageriali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo e programmazione degli Organi di vertice dell'Istituto. Si applica di norma il criterio della rotazione degli incarichi, garantendo nel contempo le condizioni di pari opportunità. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. L'Istituto rende conoscibili, con le modalità previste dal comma 1 *bis* dell'art. 19 D. n. Lgs. 165/2001, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti funzione che si rendono disponibili.
3. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento nel quale sono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire e la durata che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico, accede un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi di ente e delle determinazioni di competenza degli Organi dell'Istituto.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 165/2001, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, nonché a persone di particolare e comprovata qualificazione professionalità non

rinvenibili nei predetti ruoli, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme vigenti e, in particolare, dall'art. 19, comma 5-bis e comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001.

6. I contratti individuali di lavoro a tempo determinato dei soggetti a cui sono stati conferiti incarichi di livello dirigenziale generale o di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis e 6, del D. Lgs. n. 165/2001, sono sottoscritti dal Presidente dell'Istituto, che può delegare la predetta funzione al Direttore generale.
7. Ai dirigenti può essere affidata la titolarità di uffici dirigenziali o lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 10, del D. Lgs. n. 165/2001.

Articolo 32 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE

1. Gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale, individuati nell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, sono conferiti con determinazione del Presidente - su proposta del Direttore generale, sulla base dei criteri generali e modalità applicative di cui all'art. 6, comma 1, lett. j) del presente Regolamento; la determinazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.P.R. n. 639/70, come sostituito dall'art. 8, della L. n. 88/1989 nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L. n. 88/1989.
2. Il Presidente, su proposta del Direttore generale, determina l'oggetto, gli obiettivi generali nonché la durata dell'incarico, che non potrà essere inferiore a tre anni né superiore a cinque. Gli incarichi sono rinnovabili con provvedimento motivato.
3. I posti funzione da dirigente di livello dirigenziale generale possono riguardare Uffici dirigenziali di livello generale ovvero funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, come stabilito dall'art.19 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti previsti dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali.
4. Il contratto accessivo di cui all'art. 31, comma 4, del presente Regolamento è stipulato dal Direttore generale avuto riguardo, per il trattamento economico fondamentale, ai valori economici contemplati dal vigente contratto collettivo dirigenziale di area e, per il trattamento accessorio, alle determinazioni del Presidente.

Articolo 33 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE REGIONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE

1. L'incarico di Direzione regionale di livello dirigenziale è conferito dal Direttore generale, sulla base dei criteri generali e modalità applicative, di cui all'art. 6, comma 1, lett. j) del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche peculiari della Direzione stessa.
2. Il Direttore generale conferisce l'incarico con il provvedimento di cui all'art. 31, comma 3, del presente Regolamento, indicando la durata dell'incarico e stipula il contratto accessivo di cui all'art. 31 comma 4. L'incarico è rinnovabile con provvedimento motivato.

Articolo 34 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE PROVINCIALE E DI DIREZIONE DI FILIALE METROPOLITANA

1. Il Direttore generale, con propria determinazione, sentito il Direttore della regione interessata ovvero il Direttore del Coordinamento metropolitano e sulla base dei criteri generali e modalità

applicative di cui all'art. 6, comma 1, lett. j) del presente Regolamento, individua il dirigente cui affidare la Direzione provinciale o, nell'ambito del Coordinamento metropolitano, la Filiale metropolitana.

2. Nel provvedimento di conferimento di incarico di direzione, adottato dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano, sono indicati l'oggetto dell'incarico stesso, la durata e gli obiettivi da conseguire.
3. Il rinnovo dell'incarico può essere disposto dal Direttore generale, su proposta motivata del Direttore regionale ovvero del Direttore del Coordinamento metropolitano, in considerazione dell'esigenza di realizzare gli obiettivi assegnati, della specifica professionalità posseduta dal dirigente e dei risultati conseguiti.
4. Il contratto accessivo di cui all'art. 31, comma 4, del presente Regolamento è stipulato dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano competenti.

Articolo 35 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

1. Il Direttore Generale conferisce gli incarichi di direzione degli uffici di supporto, sulla base dei criteri generali e modalità applicative di cui all'art. 6, comma 1, lett. j) del presente Regolamento
2. I Direttori centrali, regionali e dei coordinamenti metropolitani conferiscono gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale ai dirigenti assegnati alle rispettive strutture dal Direttore generale nell'ambito delle quantificazioni complessive fissate con riferimento all'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Territoriali, stipulano i relativi contratti accessivi e informano il Direttore generale dell'avvenuto conferimento dell'incarico.

Articolo 36 FUNZIONI DEI DIRETTORI CENTRALI, REGIONALI E DEI COORDINAMENTI METROPOLITANI

1. I Direttori centrali, regionali e dei coordinamenti metropolitani, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in attuazione degli indirizzi politico-gestionali dettati dagli Organi dell'Istituto:
 - a) formulano proposte ai fini dell'elaborazione dei programmi e della pianificazione operativa;
 - b) gestiscono il budget assegnato dal Direttore generale ed esercitano i poteri di spesa connessi alle funzioni e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
 - c) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli Organi e adottano gli atti e i provvedimenti rientranti nella competenza dei propri uffici;
 - d) adottano gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale che rientrano nelle loro competenze;
 - e) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi, le responsabilità e le risorse umane, finanziarie e materiali connesse con il conseguimento degli obiettivi di budget, in conformità alle procedure previste dal vigente ordinamento;
 - f) verificano la congruità delle procedure organizzative ed informatiche e segnalano le eventuali anomalie e criticità alle Direzioni centrali competenti;
 - g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale assegnato ai propri uffici, con competenza in materia di trattamento economico accessorio e di rapporti sindacali in relazione ai vari livelli di contrattazione;

- i) ferme restando le competenze espressamente previste dal presente Regolamento per il Presidente e per il Direttore generale, adottano, in materia di rapporto di lavoro, i provvedimenti di gestione del personale nel rispetto del CCNL in vigore e delle disposizioni del Capo I, Titolo II del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
- j) assumono la responsabilità complessiva sull'attuazione dei programmi e sui risultati operativi in termini di qualità, quantità, costi dei servizi finali e strumentali.
- k) propongono al Direttore Generale l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, dei provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 165/01;
- l) formulano al Direttore generale, ai fini della valutazione complessiva sul raggiungimento degli obiettivi, la proposta di valutazione dei dirigenti loro assegnati;
- m) curano la gestione dei rapporti sindacali e adottano, fatte salve le competenze previste per il Presidente e per il Direttore Generale, i provvedimenti di attuazione del CCNL e del contratto integrativo di Ente;
- n) fermi restando i poteri del Presidente, quale legale rappresentante dell'Istituto, promuovono e resistono alle liti, in relazione agli affari di competenza, e hanno il potere di conciliare e di transigere, avvalendosi dei legali dipendenti dell'Istituto a cui è rilasciata procura generale e speciale;
- o) decidono sui ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei Dirigenti;
- p) convocano e presiedono la Conferenza dei Dirigenti nell'ambito di competenza.

Articolo 37 FUNZIONI DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) gestiscono le risorse umane e strumentali assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di piano e a tal fine, gestiscono la quota parte del programma di attività attribuita dal dirigente della struttura;
 - b) gestiscono il budget assegnato ed esercitano le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di risorse, attribuzione di trattamenti accessori;
 - c) formulano proposte ed esprimono pareri ai Responsabili delle strutture dirigenziali generali;
 - d) svolgono tutte le altre funzioni ad essi delegate dal Dirigente responsabile della Struttura;
 - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'ufficio cui sono preposti e dei responsabili di tutte le posizioni organizzative, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - f) curano l'attuazione delle funzioni e dei progetti ad essi delegati;
 - g) assolvono alla funzione di messa a disposizione delle risorse alle strutture operative.

Articolo 38 RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dai piani.
2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi accertato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001, si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei Garanti, costituito con D.P.C.M. presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 39 VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. L'operato dei dirigenti è sottoposto a valutazione, in conformità ai principi generali di cui di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 286/1999 e alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/09 nonché ai sensi delle norme contrattuali vigenti, sulla base di specifiche procedure.

Articolo 40 CONFERENZA DEI DIRETTORI CENTRALI, REGIONALI E DEI COORDINAMENTI METROPOLITANI

1. La Conferenza dei Direttori centrali, regionali, dei coordinamenti metropolitani e dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale è convocata dal Direttore generale per esaminare le politiche della gestione con particolare riferimento:
 - alla definizione delle Linee guida gestionali di attuazione degli indirizzi strategici annualmente fissati dagli Organi;
 - alle modifiche organizzative e regolamentari;
 - alla definizione delle dotazioni organiche e dei criteri per la formulazione dei fabbisogni;
 - alle linee della contrattazione integrativa;
 - agli ulteriori argomenti rispetto ai quali risulti opportuno convocare la predetta Conferenza.
2. I Coordinatori generali partecipano alla Conferenza di cui al 1 del presente articolo, quando gli argomenti in trattazione attengono alle funzioni legale, medico-legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale.

TITOLO V

CONTROLLI

Articolo 41 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia e dell'assetto dimensionale, adegua il sistema dei controlli al fine di:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, anche attraverso specifici indicatori, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - d) prevenire i rischi aziendali.
2. Il sistema dei controlli dell'Istituto si attua mediante:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) il controllo strategico;
 - c) il controllo di gestione.
3. I controlli di cui al comma 2 del presente articolo sono svolti dalle Strutture previste dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Territoriali, con le modalità stabilite negli specifici atti regolamentari e per quanto di rispettiva competenza.

TITOLO VI

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Articolo 42 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV), di cui al D.Lgs. n. 150/2009, è costituito da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. I componenti sono nominati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del predetto D. Lgs. n. 150/2009, nonché all'art. 19 del D. L. n. 90/2014, convertito dalla L.114/2014, dal Presidente dell'Istituto d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.
3. L'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 14, comma 4, del D.Lgs n. 150/2009. La sua azione è orientata al monitoraggio del sistema di valutazione, garantendo la trasparenza e la integrità dello stesso, con poteri di proposta e di comunicazione agli organi competenti. Nell'esercizio delle sue funzioni non ha alcuna ingerenza nel controllo di gestione e nelle funzioni tipiche di Audit.
4. Sottopone al Presidente gli elementi per la valutazione annuale del Direttore generale.
5. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) riferisce le proprie istanze ed esigenze conoscitive al Direttore generale e si rapporta per il suo tramite alle strutture amministrative dell'Istituto, al fine di garantire la propria attività di monitoraggio e controllo del sistema di misurazione e valutazione.
6. Presso l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è costituita una struttura tecnica permanente di supporto.

TITOLO VII

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Articolo 43 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. In piena aderenza ai principi generali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e obblighi di pubblicazione, di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013, l'Istituto procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto della normativa sulla privacy, delle determinazioni adottate dal Presidente, dal CIV e dal Direttore generale.